

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 21 febbraio 2014, n. 9**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 luglio 2013, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 373 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 febbraio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 febbraio 2014, n. 9.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopra indicata, i Comuni di Longarone e di Castellavazzo della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con deliberazioni n. 23/CC del 29 aprile 2013, n. 16/CC del 29 aprile 2013, e con lettera a firma congiunta dei rispettivi Sindaci n. 6439 del 18 giugno 2013, con la quale è stata precisata la volontà dei Consigli comunali di chiedere alla Regione di avviare il procedimento previsto dalla legge regionale 25/1992.

Le suddette deliberazioni dei Consigli comunali sono esecutive ai sensi di legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le quali non sono state prodotte osservazioni o opposizioni.

A supporto della richiesta di fusione i Consigli comunali di Longarone e Castellavazzo hanno allegato alle proprie deliberazioni il documento politico-programmatico dal quale si evincono le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

Tra le tante ragioni storiche, geografiche e civiche che accomunano le popolazioni dei Comuni di Longarone e Castellavazzo va ricordato la tragedia del Vajont che fu occasione di ulteriore unione tra i due Comuni. In particolare Castellavazzo e Longarone subirono la terribile falce delle Vittime (1.450 a Longarone, 109 a Castellavazzo, che, come Longarone, non lasciò indenni anche le frazioni non direttamente colpite). Dal Vajont per i due comuni ebbe inizio il condiviso cammino della ricostruzione, che vide le due comunità percorrere la stessa strada, intensificando tra di loro i rapporti istituzionali e amministrativi. Anche le popolazioni ne furono coinvolte: ricordiamo ad esempio che i blocchi stradali dell'inverno 1963-1964, intesi ad impedire il trasferimento di Longarone altrove ed a sburocratizzare la ricostruzione videro protagonisti gli abitanti di tutti e due i comuni. La legislazione del Vajont considerò naturalmente il territorio colpito come un unicum e, soprattutto in campo industriale, i contributi statali stimolarono energie che portarono alla realizzazione delle aree industriali di Codissago e di Villanova, in cui trovò pressoché totale impiego la manodopera locale, oltre che della valle del Piave. Di Longarone e di Castellavazzo furono, poi, più tardi, i promotori di varie Associazioni o Comitati di Superstiti.

Nel dopo Vajont l'avvicinamento e l'integrazione delle due comunità ha subito una ulteriore accelerazione, dovuta anche alla diffusione dei veloci mezzi di trasporto.

Già si è accennato allo sviluppo industriale che porta a convivere insieme lavoratori dei due comuni. Si pensi inoltre all'integrazione scolastica (scuola media, Centro Professionale), Istituzioni (Servizi associati, Comunità Montana) e a tanti altri aspetti ancora.

Possiamo ben dire che, oggi, come e più di ieri, i due comuni formano, pur con alcuni caratteri distintivi, una unica comunità che nel lavoro, nella lingua, negli stili di vita, nella mentalità e in ogni altro aspetto della vita civile e sociale esprime caratteristiche uguali.

Inoltre, dal documento politico-programmatico si evince che i Consigli Comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà LONGARONE;
- 2) la sede Municipale sarà a LONGARONE;
- 3) si manterranno presso il Municipio di Castellavazzo alcuni Uffici decentrati;
- 4) si provvederà a una riorganizzazione degli uffici e dei servizi, utilizzando il personale proveniente dai due comuni, finalizzata ad un migliore utilizzo delle risorse umane nel rispetto delle professionalità acquisite;
- 5) si conviene fin d'ora che la comunità di Castellavazzo nominerà (nelle forme previste nello Statuto del nuovo comune) un proprio comitato frazionale che eleggerà un presidente, quale garanzia di partecipazione e di decentramento amministrativo. Il comitato frazionale eserciterà funzioni consultive a tutela della comunità rappresentata;
- 6) tutti i cittadini interessati al processo di fusione avranno diritto con pari dignità ai servizi che verranno erogati dal nuovo Comune.

## VANTAGGI DALLA FUSIONE

### 1. AUMENTO DEL 20 PER CENTO DEI TRASFERIMENTI STATALI PER UN PERIODO DI DIECI ANNI.

Ai Comuni istituiti a seguito di fusione realizzati negli anni 2012 e successivi, spetta a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di anni dieci, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti statali attribuito per l'anno 2010 ai Comuni che hanno dato luogo alla fusione nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (Decreto del Ministero dell'Interno 10 ottobre 2012).

### 2. ESENZIONE DAL PATTO DI STABILITÀ PER DUE ANNI.

I Comuni di nuova istituzione sono esenti dal patto di stabilità per un periodo di due anni (articolo 31, comma 23, legge n. 183 del 12 novembre 2011).

### 3. UTILIZZO PIÙ EFFICIENTE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE DISPONIBILI.

### 4. MAGGIORE POTERE DI MERCATO VERSO I FORNITORI.

### 5. CONTENIMENTO DEI COSTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SCALA.

Va inoltre, ricordato, che la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanziava a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

La legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 stanziava per l'esercizio finanziario 2013 la somma di euro 1.700.000,00 per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei Comuni.

Il percorso di fusione tra il Comune di Longarone e di Castellavazzo risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni.

I Comuni di Longarone e di Castellavazzo hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due enti.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

La popolazione dei due Comuni, in base al censimento del 21 ottobre 2001, è di 4.021 abitanti per il Comune di Longarone e di 1.635 abitanti per il Comune di Castellavazzo.

La denominazione del nuovo Comune Longarone è stata deliberata dalle Amministrazioni interessate con provvedimenti n. 23/CC del 29 aprile 2013 e n. 16/CC del 29 aprile 2013 esecutivi ai sensi di legge.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due comuni bellunesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di quattro articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune di LONGARONE mediante la fusione dei Comuni di Longarone e di Castellavazzo.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto, in data 9 febbraio 2014, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 17 febbraio 2014 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, Nuovo Centro Destra, Pdl-Forza Italia per il Veneto, PDV, IDV.”

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 3***

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.”

### **4. Struttura di riferimento**

Sezione enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi